CAMERA DEI DEPUTATI N. 2723-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **BELLIARDI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PANETTI, GIUA, SARTORI, PAGE, CASTAGNO, BARACCO, LOVERA, ROMITA, JANNACCONE, CANONICA, PARRI, CASATI, SACCO e CARMAGNOLA

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1952 (*Stampato n. 2213*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 maggio 1952

Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio « Carlo Alberto » con la costruzione di nuovi edifici per il collegio universitario di Torino

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il reale collegio Carlo Alberto fu fondato in Torino da Vittorio Amedeo II nel 1729 e ricostituito da Carlo Alberto nel 1842. Massima tra le istituzioni del genere, che si proponevano di fornire ai giovani di modesta condizione, ma di vivace ingegno, i mezzi per coltivare gli studi superiori, esso esercitò per lunghi anni una vasta benefica funzione, godendo di molto lustro e prosperità sino a raggiungere il numero di 200 allievi. E di tale lustro e prosperità continuò a godere anche quando, requisito il palazzo di sua proprietà nella vicina città di Moncalieri in seguito alla guerra del 1859, cessò di esistere come collegio propriamente detto, ma continuò ad assolvere il suo compito assegnando per concorso borse di studio. L'importo iniziale delle borse di studio era di lire 60 mensili; con decreto ministeriale 21 maggio 1861 fu portato a lire 70, restando fermo a questa cifra sino alla prima guerra mondiale: importo notevole dapprima, e poi discreto, per mantenersi agli studi. Periodo di grande decoro fu quello che precedette la guerra 1915-18: un centinaio erano i posti di fondazione regia (vale a dire costituiti con la dotazione annua dello Stato, che era di lire 85.000, e con qualche migliaio di lire in rendita del debito pubblico), cui si aggiungevano altrettanti posti di fondazione

privata (costituiti con lasciti di testatori vari); sempre rilevante il numero dei concorrenti, difficili gli esami e perciò rigorosa la selezione.

La crisi economica seguita alla prima guerra mondiale cominciò a determinare una progressiva evidentissima decadenza materiale e morale del collegio Carlo Alberto; né vi poneva riparo il regio decreto 13 luglio 1939, mediante il quale i posti di fondazione regia venivano ridotti a 34 per elevare le pensioni mensili a lire 2500. Ma il tracollo definitivo avvenne in conseguenza della seconda guerra mondiale e della successiva svalutazione monetaria: ed infatti, rimanendo inalterate le dotazioni e le rendite, fu necessario ridurre ulteriormente il numero dei posti al fine di portare le pensioni di fondazione regia alla somma irrisoria di lire 1875 mensili!

Per ovviare almeno in parte alla grave situazione determinatasi in seguito al tracollo del collegio Carlo Alberto, sorse nell'immediato dopo-guerra, un nuovo Ente, denominato Collegio universitario, avente il preciso scopo di dare gratuitamente vitto ed alloggio a quegli studenti dell'Università e del Politecnico di Torino, che risultino particolarmente meritevoli e di disagiate condizioni economiche. Questo Ente fu creato e potenziato esclusivamente ad opera di Istituti, Enti e cittadini privati del vecchio Piemonte, senza il minimo contributo da parte dello Stato, ed ottenne il riconoscimento legale con decreto del Presidente della Repubblica, in data 11 aprile 1950, n. 345. Il numero dei posti, di cui oggi il collegio universitario dispone, si aggira sul centinaio, una ventina dei quali sono riservati agli studenti del Politecnico ed una ottantina agli studenti dell'Università: rapporto questo determinato dalle partecipazioni iniziali dei due Istituti universitari al capitale del collegio.

Senonché la possibilità di assistenza che offre oggi il collegio universitario sono assai minori di quelle che offriva in passato il collegio Carlo Alberto, il quale disponeva, come si è detto, di circa duecento posti in un'epoca in cui il numero degli studenti universitari era di gran lunga inferiore all'attuale. Inoltre i posti del collegio Carlo Alberto potevano essere assegnati tanto ai maschi quanto alle femmine, mentre i posti del collegio universitario sono riservati ai soli maschi. Infine i posti del collegio Carlo Alberto potevano essere assegnati indifferentemente a studenti dell'Università e del Politecnico di Torino, mentre il collegio universitario non può ospitare, per i motivi sopra indicati, che una ventina di studenti del Politecnico: numero assolutamente insufficiente, quando si pensi che le tradizioni di questo Istituto e la sua ricostruzione nella nuova sede, premessa di un potenziamento adeguato ai programmi sempre più vasti dell'ingegneria e dell'architettura, richiameranno a Torino da ogni parte d'Italia numerosi giovani, i più distinti e meno abbienti dei quali dovranno poter essere liberati, con l'ammissione in collegio, dalla preoccupazione di vivere lontani dalla famiglia.

Per tutte queste considerazioni, le autorità accademiche di Torino hanno studiato il problema di far risorgere il collegio Carlo Alberto, appoggiandone la rinascita al collegio universitario. Il progetto, concretato fra il rettore dell'Università, il direttore del Politecnico ed il direttore del collegio universitario, consisterebbe:

1°) nella costruzione, *da parte del collegio universitario*, di nuovi locali, che permettano di ospitare gli allievi del collegio Carlo Alberto;

2°) nell'assunzione, *da parte delle Opere dell'Università e del Politecnico di Torino*, dell'onere corrispondente al mantenimento degli allievi stessi.

Ora, mentre le Opere dell'Università e del Politecnico di Torino sono in grado di sostenere le spese corrispondenti al mantenimento degli allievi del collegio Carlo Alberto, in virtù della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che assegna il terzo del contributo statale alle Opere universitarie per l'assistenza collettiva e individuale degli studenti, è assolutamente impossibile che il collegio universitario possa sostenere le spese necessarie alla costruzione dei nuovi locali destinati agli allievi del collegio Carlo Alberto, senza sacrificare interamente il capitale ecessario al suo funzionamento.

Apparte pertanto indispensabile che all'adempimento dei locali del collegio universitario provveda direttamente lo Stato, nei limiti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge. Tale intervento dello Stato appare tanto più giustificato, quando si pensi che per la scuola normale superiore di Pisa, istituzione altrettanto gloriosa quanto il collegio Carlo Alberto, lo Stato spende annualmente una somma cospicua, mentre per la rinascita del collegio Carlo Alberto le autorità accademiche torinesi si limitano a chiedere un contributo *una tantum*, destinato alla costruzione dei locali riservati agli allievi del collegio stesso.

BELLIARDI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di lire 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio « Carlo Alberto ».

ART. 2.

La spesa, di cui al precedente articolo, graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in tre esercizî finanziarî a partire dall'esercizio 1952-53.

Alla copertura della quota di lire 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizî finanziarî si provvederà con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.

ART. 3.

La progettazione e la direzione dei lavori di cui ai precedenti articoli possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Collegio universitario di Torino.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

La spesa, di cui al precedente articolo, graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in tre esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1953-54.

Alla copertura della quota di lire 60 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvederà con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che porterà la denominazione: « spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario » sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Soppresso.